



fisco e tributi

CIRCOLARE QUINDICINALE PER L'ASSOCIATO

numero 11 del 29 giugno 2017

NOTIZIE IN SINTESI

- ❖ **Fabbricati rurali** (p. 2)
- ❖ **Sospensione debiti PMI** (p. 2)
- ❖ **Variazioni alla modulistica degli studi** (p. 3)
- ❖ **I chiarimenti sui depositi dei prodotti soggetti ad accisa** (p. 3)
- ❖ **Attenzione all'inattività della partita iva** (p. 3)
- ❖ **Accertato il cambio valute di maggio 2017** (p. 3)
- ❖ **I chiarimenti sulle nuove modalità di versamento tramite F24** (p. 3)
- ❖ **Pronto il modello telematico RLI** (p. 4)
- ❖ **Chiarimenti sui versamenti iva** (p. 4)
- ❖ **I codici tributo per le modifiche degli atti costitutivi delle start up** (p. 4)
- ❖ **Aggiornamento software** (p. 5)

GIURISPRUDENZA IN BREVE

- ❖ **Solo con l'induttivo puro i costi sono automaticamente ammessi** (p. 6)
- ❖ **Ammesse le presunzioni semplici in assenza di dichiarazione** (p. 6)
- ❖ **Impugnabile in tributaria il preavviso di fermo** (p. 6)
- ❖ **Vale la data di trasmissione per la dichiarazione in via telematica** (p.6)
- ❖ **Non è dirimente il codice identificativo** (p.7)
- ❖ **Rimborso per cessata attività anche senza VR** (p.7)
- ❖ **La deducibilità presuppone sempre l'inerenza** (p.7)

NEWS E INFORMATIVE

- ❖ **Chiarito il trattamento iva di alcune prestazioni sanitarie rese dalle farmacie** (p. 8)
- ❖ **5 per mille: non per tutti la conferma dell'agevolazione al 30 giugno 2017** (p. 9)
- ❖ **Modifiche alla disciplina dello *split payment*** (p. 10)
- ❖ **Jobs act autonomi: novità 2017 per i redditi dei professionisti** (p. 12)
- ❖ **La gestione contabile dello *split payment*** (p. 13)

APPROFONDIMENTI

- ❖ **Il MISE pubblica nuove faq in tema di profili tecnologici e iper ammortamento** (p. 17)

SCADENZIARIO

- ❖ **Principali scadenze dal 29 giugno al 15 luglio 2017** (p. 24)

Aderente a:



NOTIZIE IN SINTESI

FABBRICATI RURALI

In arrivo gli avvisi bonari per i fabbricati rurali non ancora dichiarati al Catasto Edilizio Urbano

L'Agenzia delle entrate prosegue l'attività di accertamento dei fabbricati rurali che risultano censiti ancora al Catasto Terreni, avviando una campagna di sensibilizzazione per permettere agli intestatari catastali di questi immobili di regolarizzare la propria posizione. Per promuovere la regolarizzazione spontanea delle singole posizioni l'Agenzia delle entrate ha inviato tramite il servizio postale avvisi bonari ai proprietari di circa 800.000 fabbricati rurali, o loro porzioni, censiti al Catasto Terreni e da dichiarare al Catasto Edilizio Urbano. L'avviso bonario consentirà a ciascun soggetto di conoscere la propria posizione e verificare quali immobili sono soggetti all'obbligo di dichiarazione. In assenza della dichiarazione di aggiornamento catastale, le Direzioni Provinciali/Uffici Provinciali - Territorio dell'Agenzia delle entrate procederanno all'irrogazione delle sanzioni e all'accertamento in sostituzione del soggetto inadempiente, con oneri a carico dello stesso.

(Agenzia delle entrate, comunicato stampa, 24/05/2017)

SOSPENSIONE DEBITI PMI

Aggiornato l'elenco delle banche e degli intermediari finanziari aderenti all'Accordo per il credito 2015

Alla data del 31 marzo 2017 sono state accolte 16.224 domande di sospensione del pagamento delle rate (quote capitale) dei finanziamenti e 5.320 domande di allungamento del piano di ammortamento dei finanziamenti (per fruire della sospensione o dell'allungamento i contratti devono essere stati stipulati dalle pmi prima del 31 marzo 2015). L'Abi ha aggiornato l'elenco presente delle banche e degli intermediari finanziari aderenti sull'Accordo per il Credito 2015. Le piccole e medie imprese che intendono attivare una delle iniziative presente nell'Accordo "Imprese in Ripresa" hanno tempo fino al 31 dicembre 2017 per presentare le domande all'istituto di credito o alla società di leasing con il quale hanno stipulato un contratto di finanziamento o di locazione finanziaria.

(Associazione Bancaria Italiana, Elenco delle banche aderenti, 23/05/2017)

Aderente a:



VARIAZIONI ALLA MODULISTICA DEGLI STUDI

L'Agenzia delle entrate, con il provvedimento direttoriale del 6 giugno 2017, protocollo n. 106666, ha proceduto all'approvazione della specifica tecnica con cui sono individuate, per il triennio 2013-2014-2015, le tipologie di anomalie nei dati degli studi di settore, previste alla lettera e) del punto 1.1 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 giugno 2015, nonché alle modifiche relative alla modulistica degli studi di settore.

(Agenzia delle entrate, provvedimento, 6/6/2017, prot. n. 106666)

I CHIARIMENTI SUI DEPOSITI DEI PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISA

L'Agenzia delle dogane, con la circolare n. 8/D del 1° giugno 2017 ha chiarito i criteri per il rilascio dell'autorizzazione ai depositi commerciali di prodotti assoggettati ad accisa. La circolare deriva dall'esigenza di chiarire le modifiche derivanti dalla riformulazione dell'articolo 8, comma 1, D.Lgs. 504/1995.

(Agenzia delle dogane, circolare, 1/6/2017, n. 8/D)

ATTENZIONE ALL'INATTIVITÀ DELLA PARTITA IVA

L'Agenzia delle entrate, con provvedimento direttoriale del 12 giugno 2017, protocollo n. 110418 ha individuato i criteri e le modalità di cessazione della partita Iva e dell'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis, D.P.R. 633/1972.

(Agenzia delle entrate, provvedimento, 12/6/2017, prot. n. 110418)

ACCERTATO IL CAMBIO VALUTE DI MAGGIO 2017

Con provvedimento del 13 giugno 2017, l'Agenzia delle entrate ha accertato il cambio valute estere per il mese di maggio 2017, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, D.L. 167/1990.

(Agenzia delle entrate, provvedimento, del 13 giugno 2017)

I CHIARIMENTI SULLE NUOVE MODALITÀ DI VERSAMENTO TRAMITE F24

L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 68/E del 9 giugno 2017 ha chiarito le nuove modalità di pagamento modello F24 da inviare tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate come previsto ai sensi dell'articolo 3, D.L. 50/2017. In particolare, rimandando ai documenti di prassi, si rileva come siano state introdotte 16 nuove fattispecie di compensazione verticale o interna.

(Agenzia delle entrate, risoluzione, 9/6/2017, n. 68/E)

Aderente a:



PRONTO IL MODELLO TELEMATICO RLI

L'Agenzia delle entrate, con il provvedimento direttoriale del 15 giugno 2017, protocollo n. 112605, ha proceduto all'approvazione del modello per la "Richiesta di registrazione e adempimenti successivi - contratti di locazione e affitto di immobili" (modello RLI) e delle relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

(Agenzia delle entrate, provvedimento, 15/6/2017, prot. n. 112605)

CHIARIMENTI SUI VERSAMENTI IVA

L'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017 offre chiarimenti sui versamenti Iva post D.L. 193/2016. L'Agenzia, delle entrate afferma che il rinvio degli articoli 6 e 7, D.P.R. 549/1999 al comma 1 dell'articolo 17, D.P.R. 435/2001 è riferito solo al primo periodo della disposizione, la quale regola specificatamente il termine ordinario del saldo delle imposte dirette e Irap dei soggetti Irpef con esercizio solare (30 giugno di ogni anno). Ne deriva che anche i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono avvalersi del differimento del versamento dell'Iva ma devono versare l'imposta entro il 30 giugno. Inoltre, in caso di versamento del saldo Iva al 30 giugno, è possibile compensare il debito Iva con i crediti Irpef/Ires/Irap emergenti dalle relative dichiarazioni, applicando la maggiorazione dello 0,40% sul solo ammontare di debito Iva residuo non compensato; sempre in caso di versamento differito del saldo Iva al 30 giugno, resta ferma la possibilità di rateizzare il debito Iva "maggiorato" a partire dal 30 giugno. Peraltro, in caso di compensazione con crediti di altre imposte, la rateizzazione riguarda solo il debito Iva residuo. Infine, è ammesso l'ulteriore differimento del versamento del saldo Iva al 30 luglio (per il 2017 la scadenza è fissata al 31 luglio poiché il 30 luglio cade di domenica), ossia al termine fissato dal comma 2 dell'articolo 17, D.P.R. 435/2001. Pertanto, in conclusione, il versamento del saldo Iva può essere differito: al 30 giugno, maggiorando le somme da versare (al netto delle compensazioni) dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo; al 30 luglio, applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) l'ulteriore maggiorazione dello 0,40%.

(Agenzia delle entrate, risoluzione, 20/6/2017, n. 73/E)

I CODICI TRIBUTO PER LE MODIFICHE DEGLI ATTI COSTITUTIVI DELLE START UP

L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 70/E del 16 giugno 2017 ha proceduto all'estensione dell'utilizzo dei codici tributo del modello F24 istituiti con la risoluzione n. 56/E del 19 luglio 2016. In particolare, per il versamento delle somme dovute per la registrazione di atti modificativi degli atti costitutivi e degli statuti delle start-up innovative, sono utilizzati i codici tributo "1540", "1541", "1542", "1543" e "1544", istituiti con la citata risoluzione n. 56/E del 2016, con l'applicazione delle medesime istruzioni di compilazione del modello F24.

(Agenzia delle entrate, risoluzione, 16/6/2017, n. 70/E)

Aderente a:



AGGIORNAMENTO SOFTWARE

Sono disponibili sul sito web dell'Agencia delle entrate:

- Modello 770/2017: aggiornamento software di compilazione (versione 1.1.0 del 8/06/2017);
- Modello 770/2017: aggiornamento software di controllo (versione 1.1.0 del 8/06/2017).
- Dichiarazione Irap 2017: aggiornamento software di controllo (versione 1.0.1 del 21/06/2017);
- Dichiarazione Irap 2017: aggiornamento software di compilazione (versione 1.0.1 del 21/06/2017).

5

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it

Aderente a:



GIURISPRUDENZA IN BREVE

Solo con l'induttivo puro i costi sono automaticamente ammessi

Soltanto in caso di accertamento induttivo puro, del D.P.R. 600/1973, ex articolo 39, comma 2, il Fisco deve riconoscere una deduzione in misura percentuale forfetaria dei costi di produzione, mentre in ipotesi di accertamento analitico o analitico presuntivo, è il contribuente che deve dimostrare, con onere probatorio a suo carico, l'esistenza dei presupposti per la deducibilità di costi afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l'ufficio possa o debba procedere al riconoscimento forfetario di componenti negativi (cfr. sentenze n. 20679/2014 e n. 25317/2014).

Cassazione – ordinanza n. 14079 – 22 marzo 2017 – 7 giugno 2017

Ammesse le presunzioni semplici in assenza di dichiarazione

Nelle ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, la legge abilita l'ufficio delle imposte a servirsi di qualsiasi elemento probatorio ai fini dell'accertamento del reddito e, quindi, a determinarlo anche con metodo induttivo e anche utilizzando, in deroga alla regola generale, presunzioni semplici prive dei requisiti di cui al D.P.R. 600/1973, articolo 38, comma 3, sul presupposto dell'inferenza probabilistica dei fatti costitutivi della pretesa tributaria ignoti da quelli noti, secondo un legame che non deve essere di necessità assoluta, essendo sufficiente che il fatto noto sia desumibile da quello ignoto sulla base di un giudizio di probabilità basato sull'*"id quod plerumque accidit"* (cfr. sentenza n. 6340/2002).

Cassazione – ordinanza n. 11368 – 1° febbraio 2017 – 9 maggio 2017

Impugnabile in tributaria il preavviso di fermo

Il preavviso di fermo amministrativo del D.P.R. 602/1973, ex articolo 86, che riguardi una pretesa creditoria dell'ente pubblico di natura tributaria è impugnabile innanzi al giudice tributario, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge ex articolo 100, c.p.c., l'interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva, a nulla rilevando che detto preavviso non compaia esplicitamente nell'elenco degli atti impugnabili contenuto nel D.Lgs. 546/1992, articolo 19, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. 448/2001 (cfr. ordinanze SS.UU. n. 10672/2009, n. 11087/2010, n. 20931/2011 e n. 19667/2014).

Cassazione – ordinanza n. 14045 – 4 maggio 2017 – 6 giugno 2017

Vale la data di trasmissione per la dichiarazione in via telematica

La dichiarazione inviata in via telematica, ai sensi del D.P.R. 322/1998, articolo 3, comma 2, (nel testo applicabile *ratione temporis*), si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa, e si ritiene ricevuta, ai sensi del comma 10 del medesimo articolo, dal momento della comunicazione di ricevimento da parte dell'Amministrazione finanziaria, atto che assolve alla finalità di fornire prova dell'avvenuta, tempestiva, consegna da parte del contribuente e del regolare adempimento degli obblighi di presentazione. Tale disciplina si applica anche nel caso in cui si siano verificati i cosiddetti "errori bloccanti" della trasmissione telematica, che con i tempi e le modalità di cui alla circolare n. 35/Mef/2002 sono segnalati nel sistema



telematico consultabile dal contribuente, il quale, messo in condizione di avvedersi in tempo utile dell'avvenuto "scarto" della propria dichiarazione, può porvi tempestivo rimedio (cfr. sentenze n. 675/2015 e n. 16003/2015).

Cassazione – sentenza n. 11828 – 12 gennaio 2017 – 12 maggio 2017

Non è dirimente il codice identificativo

Ai fini del riconoscimento della non imponibilità ai fini Iva delle cessioni intracomunitarie, la procedura di attribuzione del codice identificativo del cessionario, pur rimanendo centrale ai fini della sussumibilità dell'operazione nell'ambito di quelle regolate dal D.L. 331/1993, articoli 41 e 50, convertito nella L. 427/1993, non può determinare, se mancante, il venir meno della possibilità di inquadrare la cessione nell'ambito di quelle intracomunitarie, allorché l'operatore provi in modo rigoroso tutti i requisiti sostanziali della normativa di settore, sulla base degli elementi ritualmente prodotti nel corso del procedimento (cfr. ordinanza n. 17254/2014).

Cassazione – ordinanza n. 14369 – 5 aprile 2017 – 8 giugno 2017

Rimborso per cessata attività anche senza VR

In tema di Iva la domanda di rimborso relativa all'eccedenza di imposta risultata alla cessazione dell'attività di impresa è regolata dal D.P.R. 633/1972, articolo 30, comma 2, con la conseguenza che è esaustiva la manifestazione di una volontà diretta all'ottenimento del rimborso, ancorché non accompagnata dalla presentazione del modello ministeriale "VR", che costituisce, ai sensi del D.P.R. 633/1972, articolo 38 *bis* solo un presupposto per l'esigibilità del credito, ed è soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale, e non a quello di decadenza biennale, D.Lgs. 546/1992, *ex* articolo 21, comma 2, applicabile solo in via sussidiaria e residuale (cfr. sentenza n. 9941/2005).

Cassazione – sentenza n. 13725 – 1° giugno 2016 – 31 maggio 2017

La deducibilità presuppone sempre l'inerenza

Il requisito dell'inerenza, pur non risolvendosi necessariamente nel rapporto con una ben precisa e determinata componente attiva del reddito dell'impresa del contribuente, richiede comunque, ai fini della deducibilità, che il costo sia specificamente correlato all'impresa suddetta, nel senso che esso deve essere, in ogni caso, finalizzato all'esplicazione di un'attività, almeno, potenzialmente idonea ad incidere utilmente sulla produzione dei relativi utili, mentre incombe sul contribuente, che ne intenda contestare il disconoscimento dell'Amministrazione, l'onere di fornire la prova dell'inerenza, all'attività dell'impresa, delle spese dedotte ai fini dell'imposizione diretta (cfr. sentenze n. 18930/2011, n. 24065/2011 e n. 4901/2013).

Cassazione – sentenza n. 11855 – 28 febbraio 2017 – 12 maggio 2017

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it



NEWS E INFORMATIVE

CHIARITO IL TRATTAMENTO IVA DI ALCUNE PRESTAZIONI SANITARIE RESE DALLE FARMACIE

8

Con risoluzione n. 60/E del 12 maggio 2017 l'Agenzia delle entrate ha chiarito quale regime Iva è applicabile alle prestazioni sanitarie rese all'interno delle farmacie.

Secondo l'Amministrazione le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione sono esenti da Iva quando rese da soggetti abilitati all'esercizio della professione.

In particolare la citata risoluzione afferma che le prestazioni sanitarie delle farmacie che comportano la messa a disposizione di operatori socio-sanitari, infermieri e fisioterapisti, se richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta sono esenti.

Diversamente le prestazioni di analisi di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo eseguite senza ausilio di personale professionale sanitario ma direttamente dal paziente sono soggette a Iva con aliquota ordinaria.

È altresì soggetto a Iva il servizio di prenotazione, riscossione e ritiro dei referti.

Sostanzialmente l'Agenzia si rifà a precedenti prassi secondo cui l'articolo 10, n. 18), D.P.R. 633/1972 condiziona l'esenzione dall'Iva della prestazione eseguita al caso in cui essa sia riconducibile a prestazione di diagnosi, cura e riabilitazione della persona e quando essa sia svolta da un soggetto abilitato all'esercizio della professione.

Nella tabella che segue si riepiloga quanto detto:

Prestazioni sanitarie delle farmacie rese da operatori socio-sanitari, infermieri e fisioterapisti su richiesta del medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta	Esenti
Analisi di prima istanza senza ausilio di personale professionale sanitario	Soggette a Iva con aliquota ordinaria
Servizio di prenotazione, riscossione e ritiro dei referti	Soggette a Iva con aliquota ordinaria

La risoluzione ha anche chiarito quale sia il trattamento della certificazione dei relativi corrispettivi, in particolare l'Amministrazione finanziaria ha stabilito che anche per le prestazioni di cui sopra si applica l'esonero all'emissione della fattura se non richiesta dal cliente al momento di effettuazione dell'operazione. Le farmacie potranno utilizzare lo scontrino parlante. Allo stesso tempo, specifica la risoluzione, che i professionisti sanitari emetteranno fattura alla farmacia per le attività da essi svolte.

Certificazione dei corrispettivi	
Fattura	se richiesta dal cliente al momento di effettuazione dell'operazione
Scontrino parlante	in tutti gli altri casi



5 PER MILLE: NON PER TUTTI LA CONFERMA DELL'AGEVOLAZIONE AL 30 GIUGNO 2017

Come già ricordato in precedente informativa, lo scorso 31 marzo l'Agenzia delle entrate con la pubblicazione della circolare n. 5/E/2017 ha fornito gli attesi chiarimenti in merito al processo di semplificazione e razionalizzazione che ha interessato la procedura per poter accedere al beneficio del 5 per mille da parte dei soggetti interessati.

La semplificazione prevede, nella sostanza, che gli enti in possesso dei requisiti per l'accesso al beneficio non siano più tenuti a ripetere ogni anno:

- l'inoltro della domanda di iscrizione al riparto della quota del cinque per mille;
- l'invio tramite raccomandata o pec della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà confermativa dell'agevolazione.

Occorre poi tenere presente che le novità decorrono dall'esercizio finanziario 2017 e con riferimento ai soli soggetti regolarmente iscritti nel 2016; pertanto, per quanti dal 2017 hanno manifestato intenzione di accedere per la prima volta al beneficio e per coloro che ne hanno fatto richiesta per gli anni 2015 e/o precedenti, sarà ancora necessario seguire le regole già previste in passato.

Rimane pertanto in vigore per tali ultimi soggetti il fondamentale adempimento che dovrà necessariamente compiersi **entro il prossimo 30 giugno 2017**, ovvero l'invio a mezzo lettera raccomandata o, in alternativa, a mezzo pec di una dichiarazione sostitutiva.

Alla Direzione Regionale delle Entrate competente per territorio (o all'ufficio del Coni competente per territorio nel caso di associazioni sportive dilettantistiche), individuati avendo riguardo alla sede legale dell'ente richiedente, con la quale l'ente interessato conferma la sussistenza dei requisiti che consentono l'accesso al beneficio fiscale.

A questa dichiarazione – differenziata nei contenuti per le associazioni sportive dilettantistiche rispetto a quella prevista per Onlus oppure ODV - va allegato un documento d'identità del legale rappresentante dell'ente ed entrambi i documenti (dichiarazione sostitutiva + fotocopia del documento d'identità) dovranno essere inviati:

- alla Direzione Regionale delle Entrate competente per territorio nel caso di Onlus o ODV;
- al competente ufficio territoriale del Coni per le associazioni sportive dilettantistiche;
- con le seguenti modalità alternative;
- a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;
- a mezzo di posta elettronica certificata alla casella pec delle predette Direzioni Regionali riportando nell'oggetto "*dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2017*".

Sia i modelli che l'elenco degli indirizzi delle diverse DRE sono scaricabili dalla specifica sezione contenuta nel sito dell'Agenzia (www.agenziaentrate.it).



Cambio del legale rappresentante

Con riferimento all'eliminazione degli adempimenti va, infine, ricordato che la circolare n. 5/E/2017, al paragrafo 1.3., precisa che nel caso di variazione del legale rappresentante rispetto all'esercizio precedente, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà va ripresentata in quanto la precedente "perde efficacia". Il nuovo legale rappresentante, quindi, dovrà presentare, con le modalità e i termini previsti dal D.P.C.M. 23 aprile 2010 (e quindi entro il 30 giugno tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o, in alternativa, a mezzo di posta elettronica certificata) una nuova dichiarazione con l'indicazione della data della sua nomina e di quella di iscrizione dell'ente alla ripartizione del contributo.

Per sanare eventuali omissioni o errori commessi nell'esecuzione dell'adempimento in scadenza al prossimo 30 giugno 2017, resta impregiudicata la possibilità, entro il successivo 2 ottobre 2017 (in quanto il giorno 30 settembre 2017 cade di sabato), di fruire dell'istituto della cosiddetta "remissione in bonis", che prevede il pagamento tramite modello di pagamento F24 della sanzione pari a 250 euro mediante utilizzo del codice tributo "8115".

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLO SPLIT PAYMENT

Tra le modifiche introdotte dal D.L. 50/2017 **convertito dalla Legge n. 96/2017** è presente un ampliamento della disciplina dello *split payment*, cui viene data efficacia dal 1° luglio 2017 (la norma fa esplicito riferimento alle fatture emesse a partire da tale data, quindi salvaguardando tutte le fatture emesse entro il 30 giugno).

Lo split payment

L'articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972, introdotto con decorrenza dal 1° gennaio 2015, dispone che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nei confronti di enti della Pubblica Amministrazione, l'Iva venga in ogni caso versata dai medesimi soggetti pubblici (c.d. *split payment*).

Pertanto, i fornitori di beni e servizi nei confronti della P.A. riceveranno l'importo del corrispettivo al netto dell'Iva, che verrà direttamente versata all'Erario dalla P.A. stessa. È evidente che il cedente/prestatore, non incassando l'imposta, non dovrà farla concorrere alla relativa liquidazione dell'Iva.

Soggetti interessati

Viene ridefinito il parametro di applicazione dell'istituto, in quanto esso si applica quando il cessionario committente destinatario della fattura rientra nelle amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, L. 196/2009, ossia l'elenco Istat dei soggetti facenti parte della P.A., elenco che viene periodicamente aggiornato.

La scissione dei pagamenti si applica inoltre alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:



- società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1) e 2), cod. civ. (maggioranza o influenza in assemblea), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ. (maggioranza in assemblea), direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, unioni di Comuni;
- società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ. (maggioranza in assemblea), dalle società appena indicate, anche se quotate, ovvero rientrati nell'elenco Istat delle P.A.;
- società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana (con il decreto del Mef di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario).

In sede di conversione, con l'aggiunta del comma 1-quater, è stato previsto che a richiesta del cedente / prestatore, l'acquirente / committente deve **rilasciare un documento attestante la sua riconducibilità ai soggetti** cui si applica lo split payment.

Con l'aggiunta del comma 1-quinquies è stato altresì previsto che le disposizioni in esame **non si applicano agli Enti pubblici gestori di demanio collettivo**, con riferimento alle "cessioni di beni e prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico".

Prestazioni professionali

L'articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972 stabiliva al comma 2 un esonero riguardante i compensi fatturati da professionisti e quindi soggetti a ritenuta.

In relazione a questa previsione l'Agenzia delle entrate, nella circolare n. 6/E/2015 ha affermato che "Si ritiene, pertanto, che il Legislatore con l'espressione "a titolo d'imposta sul reddito" abbia voluto fare riferimento anche alle **ritenute a titolo di acconto**". In particolare, i professionisti interessati da ritenute alla fonte a titolo di acconto sui propri onorari, quando fatturavano alla Pubblica Amministrazione, erano esclusi dallo *split payment*. Va notato che, di conseguenza, questi potevano applicare la disciplina del differimento di esigibilità stabilita dall'articolo 6, comma 5, D.P.R. 633/1972.

Tale esonero aveva quale scopo quello di attenuare i negativi effetti finanziari che i professionisti, già colpiti dalla ritenuta, potevano subire dalla scissione dei pagamenti.

Il D.L. 50/2017 interviene eliminando tale previsione: pertanto, a decorrere dal prossimo 1° luglio, i professionisti, al pari delle imprese, dovranno emettere fatture con applicazione dello *split payment*.

Si segnala, infine, come la stessa norma rinvi la definizione degli aspetti attuativi della disciplina in commento a un apposito decreto ministeriale.



JOBS ACT AUTONOMI: NOVITÀ 2017 PER I REDDITI DEI PROFESSIONISTI

12

È stato approvato in via definitiva il 10 maggio 2017 il Disegno di Legge denominato “Jobs Act Autonomi” che prevede agli articoli 8 e 9 significative novità in materia di redditi di lavoro autonomo, modificando l’articolo 54, comma 5, D.P.R. 917/1986 (Tuir).

Con l’entrata in vigore della Legge le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017, quindi con effetti per la determinazione del reddito di lavoro autonomo del periodo d’imposta 2017 (Redditi 2018).

Le nuove regole dovrebbero quindi valere anche per le spese già sostenute dal 1° gennaio 2017.

Le nuove disposizioni contenute nell’articolo 54, comma 5, D.P.R. 917/1986

Per analizzare le modifiche intervenute nel testo dell’articolo 54, comma 5, D.P.R. 917/1986 è necessario prendere in visione la attuale versione che è rimasta in vigore fino alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2016:

“Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75% e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista. Le spese di rappresentanza sono deducibili nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l’esercizio dell’arte o professione, nonché quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono deducibili nella misura del 50% del loro ammontare”.

Le spese per l’esecuzione di un incarico riaddebitate al committente

Il primo periodo non è interessato dalle modifiche normative del D.D.L. “Jobs act Autonomi”. Il secondo periodo viene così riformulato:

«I limiti di cui al periodo precedente non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Tutte le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista”.

Ciò significa che a decorrere dal periodo di imposta 2017 le spese di vitto e alloggio sostenute dal professionista per l’esecuzione di un incarico e addebitate al committente sono integralmente deducibili (non soggiacendo al limite del 75% dell’importo e al limite del 2% dei compensi percepiti).

Anche tutte le altre tipologie di spese relative all’esecuzione di un incarico e riaddebitate al committente (di qualsiasi tipo, non solamente spese di viaggio e trasporto) sono integralmente deducibili.

Aderente a:



L'operazione di riaddebito al committente dei costi sostenuti dal professionista viene, pertanto, resa fiscalmente neutra.

Le spese per la formazione professionale e le nuove tipologie di spese deducibili

Il terzo periodo non è interessato da modifiche. Nel quarto periodo, invece, viene eliminata la parte finale che inizia dopo l'ultimo punto e virgola. Vengono altresì introdotti il quinto, sesto e settimo periodo che così recitano:

“Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Sono altresì integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà”.

La principale novità del nuovo testo normativo è l'introduzione del quinto periodo nell'articolo 54, comma 5, D.P.R. 917/1986.

Fino al periodo di imposta 2016 le spese sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale erano deducibili in misura pari al 50% del loro ammontare. Il nuovo testo amplia la possibilità di deduzione delle “spese per la formazione professionale” alle spese di iscrizione a master e corsi di formazione stabilendo la deduzione integrale di tutte tali tipologie di spese entro il limite annuo di euro 10.000. Vanno ricomprese nel calcolo del tetto massimo annuo anche le spese di viaggio e soggiorno collegate alla formazione (le spese di vitto e alloggio, se sostenute per la partecipazione a master, corsi, convegni o congressi, sono deducibili per intero). La nota di lettura del D.D.L. specifica che nel caso delle associazioni tra professionisti il limite di 10.000 euro deve essere inteso come riferito a ciascun socio o associato.

Il sesto periodo introduce la deducibilità entro il limite annuo di 5.000 euro delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Si tratta dei servizi prestati da soggetti accreditati al professionista per il suo inserimento nel mercato del lavoro.

Il settimo periodo introduce la deducibilità degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà. Si tratta di polizze assicurative contro il rischio del mancato pagamento degli onorari professionali.

LA GESTIONE CONTABILE DELLO SPLIT PAYMENT

L'articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972 prevede che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuati nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici



territoriali e dei consorzi tra essi costituiti, delle camere di commercio, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, l'imposta sia versata da tali soggetti, in deroga alle regole usuali dell'Iva.

L'imposta sul valore aggiunto, infatti, poggia le proprie basi su due pilastri:

- la rivalsa, che impone al soggetto attivo l'obbligo di addebitare il tributo al committente o cessionario (con la conseguenza che l'Iva dovrà essere posta a debito nella liquidazione periodica);
- la detrazione, che concede al committente o cessionario la facoltà di detrarre l'imposta gravante sugli acquisti (con la conseguenza che l'Iva dovrà essere posta a credito nella liquidazione periodica).

L'istituto dello *split payment* (altrimenti detto scissione dei pagamenti) serve ad arginare il fenomeno del mancato versamento dell'Iva da parte del soggetto attivo; si è infatti ritenuto riprovevole il fatto che un soggetto incassi l'imposta da un ente pubblico e poi non provveda a riversarla all'Erario.

Proprio per la finalità con cui è nato il meccanismo, il medesimo non trova applicazione nelle casistiche in cui, per altre disposizioni normative, il debitore di imposta è coincide con il committente o con l'acquirente (trattasi delle ipotesi di applicazione dell'inversione contabile o "*reverse charge*").

Conseguenze pratiche

In sostanza, in relazione agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni, per i quali queste non siano debitori d'imposta (ossia per le operazioni non assoggettate al regime di inversione contabile), l'Iva addebitata dal fornitore nelle relative fatture dovrà essere versata dall'amministrazione acquirente direttamente all'erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.

Il meccanismo della scissione dei pagamenti riguarda tutti gli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni, sia quelli effettuati in ambito non commerciale (ossia nella veste istituzionale) che quelli effettuati nell'esercizio di attività d'impresa.

La scissione dei pagamenti:

- si applica alle sole operazioni documentate mediante fattura emessa dai fornitori;
- non si applica alle operazioni (ad esempio, piccole spese dell'ente pubblico) certificate dal fornitore mediante il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino;
- non si applica alle operazioni comprese in regimi speciali Iva, quali i regimi monofase (editoria, generi di Monopolio e fiammiferi, tabacchi lavorati, telefoni pubblici e utilizzo mezzi tecnici, documenti viaggio, documenti di sosta nei parcheggi, case d'asta), il regime del margine, il regime delle agenzie di viaggio, il regime speciale agricolo, il regime forfetario delle associazioni sportive dilettantistiche e quello delle attività di intrattenimento e degli spettacoli viaggianti.

In base al meccanismo della scissione dei pagamenti, quindi:

- le Pubbliche Amministrazioni, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'Iva, devono versare direttamente all'Erario, l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;
- i fornitori emettono la fattura con l'evidenza dell'IVA e con l'annotazione "scissione dei pagamenti" ovvero "*split payment*" ai sensi dell'articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972;
- gli stessi fornitori operano la registrazione delle fatture emesse (annotandole in modo distinto in un'apposita colonna, ovvero mediante appositi codici) riportando, altresì, l'aliquota applicata e l'ammontare dell'imposta, ma senza far concorrere la medesima nella liquidazione di periodo;

Aderente a:



- si genera un probabile aumento del credito Iva, pur se è stato previsto che l'articolo 17-ter concorre alla formazione dell'aliquota media sulle vendite, ai fini di guadagnare il requisito che ammette il rimborso del tributo.

Gli aspetti contabili dello *split payment*

Ipotizziamo che un'azienda ceda un bene ad una pubblica amministrazione, al valore di 10.000 euro. La fattura verrà emessa come segue:

Alfa Srl - (dati anagrafici)		
Spett.le Comune di xxxx (dati anagrafici)		
Fattura numero 100 del 31 maggio 2017		
DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IVA 22%
N. 1 (descrizione del bene)	10.000,00	2.200,00
TOTALE FATTURA		12.200,00
Netto a pagare		10.000,00
Iva non incassata ai sensi dell'articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972 (<i>split payment</i>).		

Contabilmente occorrerà registrare la fattura emessa come si fa usualmente:

Crediti vs clienti ente pubblico	a Divers		12.200,00
	a Merci c/vendite	10.000,00	
	a Iva a debito ex articolo 17-ter	2.200,00	

Sapendo che l'Iva non sarà incassata e non dovrà essere posta a debito nella liquidazione, deriva anche che il credito verso il cliente dovrà essere depurato dell'importo del tributo.

Iva a debito ex articolo 17-ter	a Crediti vs clienti ente pubblico	2.200,00
---------------------------------	------------------------------------	----------

In tal modo:

- il credito verso il Comune risulta pari a 10.000 euro, importo che sarà realmente incassato;
- non si evidenzia alcun debito verso l'Erario, per Iva, in quanto al versamento provvederà il cliente.

Lo *split payment* nelle liquidazioni periodiche

Come noto, a decorrere dall'anno 2017, gli operatori Iva devono trasmettere, con cadenza trimestrale, le liquidazioni Iva all'Agenzia delle entrate. La novità dell'adempimento ha fatto sì che si ingenerassero alcuni dubbi in merito alle modalità di esposizione dei dati all'interno del "format" da utilizzare per la segnalazione dei dati. Una conferma è giunta con la pubblicazione delle faq sul sito dell'Agenzia che suggeriscono di indicare solo l'ammontare imponibile al rigo VP2, senza indicazione dell'imposta al VP4. Se l'operazione di cui sopra fosse l'unica, si avrebbe:



	PERIODO DI RIFERIMENTO			
	Mese ¹	Trimestre (*) ²	Subforniture ³	Eventi eccezionali ⁴
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA				
VP1				
VP2	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)			
VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)			
VP4	IVA esigibile		DEBITI	CREDITI

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
 tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it



APPROFONDIMENTI

IL MISE PUBBLICA NUOVE FAQ IN TEMA DI PROFILI TECNOLOGICI E IPER AMMORTAMENTO

Lo scorso mese il Ministero per lo Sviluppo Economico (Mise) ha pubblicato nel proprio sito ulteriori risposte ai quesiti a esso pervenuti in merito ai profili tecnologici necessari agli investimenti ai fini della ammissione al beneficio dell'iper ammortamento.

L'iper ammortamento è una agevolazione fiscale introdotta dalla legge di bilancio per il 2017 a favore delle imprese che effettuano entro il 31 dicembre 2017 (30 giugno 2018 a condizione che entro il 31 dicembre 2017 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione), investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale, ricompresi nell'Allegato A della medesima legge. L'agevolazione consiste nell'incremento del costo di acquisizione del bene nella misura del 150% (in tale maniera le quote di ammortamento del bene deducibili saranno pari al 250% del costo del bene).

Gli stessi soggetti che effettuano nello stesso periodo investimenti in beni immateriali strumentali di cui all'Allegato B (Legge di Stabilità), potranno procedere ad ammortizzare gli stessi con una maggiorazione del 40%.

Si propongono, di seguito, in forma di rappresentazione tabella i chiarimenti forniti.

Domanda	Risposta
Per essere considerati ammissibili ai fini dell'iper ammortamento i <i>"Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità"</i> (9 voci) e i <i>"Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0"</i> (4 voci) devono rispettare le 5 caratteristiche obbligatorie e 2 delle 3 successive caratteristiche elencate nell'allegato A?	No, il rispetto dell'obbligo delle 5+2 caratteristiche si riferisce esclusivamente ai <i>"Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti"</i> . Per le voci in questione è sufficiente soddisfare il requisito dell'interconnessione.
Le caratteristiche necessarie elencate nell'Allegato A relativamente a <i>"beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti"</i> sono soddisfatte se le corrispondenti funzionalità siano espletate da tecnologie considerate dallo <i>standard</i> di mercato come equivalenti o tecnologicamente più avanzate?	Le caratteristiche indicate nell'allegato A rappresentano le caratteristiche minime per poter considerare il macchinario 4.0. Pertanto, tutto ciò che è equivalente, o anche superiore tecnologicamente, è iper ammortizzabile.

Aderente a:



<p>Il costo di una macchina o di un impianto per il laboratorio di R&S di un'azienda manifatturiera può beneficiare dell'iper ammortamento? In particolare, può comunque ritenersi soddisfatto il requisito dell'“Integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo” anche se il laboratorio non è un impianto di produzione in senso stretto?</p>	<p>L'utilizzo del bene in un laboratorio non è di per sé moto di esclusione dal beneficio dell'iper ammortamento. È necessario tuttavia che il bene soddisfi i requisiti tecnici richiesti dalla legge di bilancio, soddisfi le 5 caratteristiche obbligatorie e 2 delle 3 ulteriori caratteristiche e che l'azienda svolga un'attività di trasformazione di materie prime o semilavorati e/o realizzazione di prodotti. Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera b), D.L. 145/2013 e nel rispetto degli altri requisiti previsti dalla norma, le quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio possono beneficiare del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo. 2.</p>
<p>Gli impianti di servizio necessari alla realizzazione delle trasformazioni dirette sui prodotti, possono beneficiare dell'iper ammortamento?</p>	<p>I beni che possono fruire dei benefici fiscali sono solo quelli che rientrano sotto la categoria dei beni strumentali (12 voci), quella dei “Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità” (9 voci) e quella dei “Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0 (4 voci).</p>
<p>L'acquisto di beni strumentali (allegato A, legge di bilancio 2017) o beni immateriali (allegato B, Legge di Bilancio 2017) per la trasformazione in chiave “industria 4.0” di uno stabilimento logistico (interportuale, marittimo...) possono beneficiare della misura dell'iper ammortamento?</p>	<p>Sì, a condizione che rispettino i requisiti previsti dalla norma. In particolare, per i “Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti” è necessario dimostrare che avvenga creazione di valore attraverso la trasformazione di materie prime o semilavorati e/o realizzazione di prodotti.</p>
<p>Tra gli esempi esplicativi della voce “Macchine, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati...”, la circolare n. 4/E non include le gru edili automontati e le gru a torre, mentre fa espresso riferimento alle gru mobili e alle gru a portale. Il mancato richiamo deve essere interpretato come un'esclusione dal beneficio?</p>	<p>La circolare n. 4/E cita solo alcuni esempi. Tutti i dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione e la pesatura automatica dei pezzi, che rientrano nella categoria di macchine operatrici e motrici, possono essere agevolati. Tuttavia si specifica che i dispositivi, oltre a soddisfare i 5+2 vincoli, devono essere anche mezzi a guida automatica o semi-automatica.</p>



<p>La caratteristica obbligatoria dell'integrazione automatizzata nel caso di integrazione con il sistema logistico della fabbrica può ritenersi soddisfatta se il sistema di <i>handling</i> comunica attraverso il sistema gestionale di produzione col magazzino che si trova in un altro sito della fabbrica e non presso il sistema di <i>handling</i>?</p>	<p>L'integrazione con il sistema logistico può ritenersi soddisfatta se il magazzino (o qualsiasi altro sistema di <i>inventory</i>), oltre a scambiare informazioni, è in grado di tenere traccia dei prodotti/lotti realizzati mediante appositi sistemi di tracciamento automatizzati (ad esempio codici a barre, tag RFID) e se contemporaneamente il sistema logistico, tramite appunto tali sistemi, è in grado di registrare lo stato (ossia informazioni quali dimensioni, tipologia, posizionamento nel magazzino, etc.) dei beni, lotti o semilavorati oggetto del processo produttivo. 3</p>
<p>La caratteristica obbligatoria dell'integrazione automatizzata nel caso di integrazione con altre macchine del ciclo produttivo può ritenersi soddisfatta nel caso di una macchina che riceve istruzioni e dati dal sistema gestionale di produzione in funzione dei dati trasmessi allo stesso dalla macchina che ha eseguito la fase di lavorazione precedente?</p>	<p>Sì, la comunicazione tra le due macchine (M2M) avviene in maniera automatica attraverso il sistema gestionale di produzione: le due macchine possono essere considerate integrate tra loro. In particolare, per quanto concerne la comunicazione M2M, questa è da ritenersi tale se il segnale/informazione/messaggio è univocamente identificato e ha un protocollo che lo renda integrabile anche all'esterno del contesto industriale in cui si trova; ciò vuol dire che la comunicazione deve avvenire con un protocollo riconosciuto internazionalmente (ad esempio <i>standard Ethernet (TCP/IP)</i>) e che ci sia una configurazione basata sull'esistenza di un <i>hub/router</i> centrale il cui ruolo è quello di collezionare e processare i dati (ricevuti via cavo o in modalità <i>wireless</i>) da diversi dispositivi. Inoltre, per comunicazione si intende lo scambio di un dato o di una richiesta specifica e non di un segnale acustico o visivo.</p>
<p>Con riferimento al requisito obbligatorio dell'integrazione automatizzata con la rete di fornitura, si chiede se tale comunicazione deve avvenire in modo diretto tra macchine (difficilmente realizzabile visto che le macchine parlano linguaggi diversi). Per soddisfare il requisito, può esser sufficiente che la macchina trasferisca in automatico dati al <i>software</i> gestionale di produzione e da qui, un operatore</p>	<p>La soluzione <i>cloud</i> permette di soddisfare il requisito obbligatorio dell'integrazione automatizzata in quanto esclude il controllo umano che non renderebbe automatico il processo di comunicazione.</p>

Aderente a:



<p>invii informazioni (...) ai clienti e fornitori oppure è necessario immaginare un sistema di comunicazione che garantisca lo scambio automatizzato dei dati senza il tramite di operatori (quasi come se i gestionali fossero "integrati")? Una possibile soluzione al problema potrebbe riguardare una soluzione <i>cloud</i> che in automatico genera una comunicazione al cliente al momento della fine della lavorazione. Tale soluzione potrebbe essere corretta per soddisfare il requisito oppure sarebbe ridondante?</p>	
<p>Se il "sistema di telemanutenzione" delle macchine è realizzato centralmente mediante il sistema a cui tali beni sono interconnessi, anziché tramite link diretto su ogni macchina, può comunque essere considerato soddisfatta la caratteristica di cui all'allegato A?</p>	<p>Sì. Per poter beneficiare dell'agevolazione, gli impianti di servizio devono rientrare nella voce dei beni strumentali "<i>macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime</i>". Possono godere del beneficio fiscale se il contratto di acquisto/appalto/stato avanzamento lavori (SAL) di un impianto o di una porzione di impianto prevede la presenza di impianti di servizio e se si dimostra che questi siano strettamente funzionali alla produzione. Si ricorda, infine, che le soluzioni destinate alla produzione di energia sono da ritenersi escluse, così come esplicitato dalla circolare n. 4/E. 4</p>
<p>La capacità di adattività alle derive di processo deve obbligatoriamente prevedere la possibilità di intervento diretto sul processo o è previsto che sussista anche senza possibilità di essere monitorabile?</p>	<p>Non è espressamente richiesta la necessità di intervento diretto nel caso di derive di processo.</p>
<p>Il "<i>Monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori</i>" deve riferirsi solo ai più importanti parametri del processo di lavorazione o è necessario anche quello dei micro parametri? Ad esempio, la maggior parte delle macchine utensili in commercio sono dotate di sensori che misurano i macro parametri di processo come la temperatura, l'assorbimento energetico o i livelli dei liquidi di funzionamento, ma non ha la possibilità di misurare e controllare ulteriori</p>	<p>Nelle linee guida non viene specificato il tipo di parametri da tenere sotto controllo, quindi il monitoraggio dei macro parametri è sufficiente.</p>



<p>parametri come le vibrazioni sugli utensili o la loro usura puntuale; di conseguenza, non è nemmeno possibile intervenire nel caso di micro derive del processo.</p>	
<p>I costi sostenuti per <i>revamping</i> o ammodernamento di un macchinario sono agevolabili?</p>	<p>I costi relativi a un'azione di aggiornamento di un bene, sia nel caso di <i>revamping</i> (la macchina produrrà qualcosa di diverso) che di ammodernamento (non avviene una sostanziale modifica della macchina) possono beneficiare dell'agevolazione solo se viene garantito il soddisfacimento dei 5+2 vincoli.</p>
<p>Nel caso in cui l'integrazione di un bene dell'Allegato A con il sistema aziendale richieda una attività di adeguamento SW svolta da un soggetto terzo (<i>system integrator</i>), tale attività può essere assimilata allo sviluppo di un SW <i>embedded</i> al bene e godere dell'iperammortamento? Esempio: l'integrazione di una macchina può richiedere la modifica al SW del costruttore originario dell'apparecchiatura e del SW aziendale. Queste attività sono generalmente affidate a <i>system integrator</i> specializzati e il risultato dello sviluppo non può essere considerato un SW <i>stand alone</i>.</p>	<p>L'ammodernamento o lo sviluppo di un <i>software</i> già esistente non sono inclusi tra le agevolazioni disponibili dal super ammortamento dei beni immateriali. Tali spese potrebbero beneficiare del credito d'imposta per la R&S se sussistono i requisiti previsti dall'articolo 3, D.L. 145/2013. 5</p>
<p>Un investimento in HW di controllo e relativo SW per il <i>revamping</i> di un bene strumentale riconducibile all'allegato A, finalizzato a rendere quest'ultimo interconnesso e dotarlo delle caratteristiche tali da consentire l'accesso all'iperammortamento, può essere considerato alla stregua di un SW <i>embedded</i> e godere quindi dell'incentivazione al 250%? Esempio: il <i>revamping</i> di un forno (impianto per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione di materie prime) che doti quest'ultimo dell'HW di controllo e del relativo SW che interconnettono l'intero sistema.</p>	<p>Se l'investimento è inclusivo di una componente HW, anche il relativo SW per il <i>revamping</i> è riconducibile alla fattispecie di <i>software embedded</i> ed è pertanto iperammortizzabile.</p>
<p>Nel caso di <i>revamping</i> sono iperammortizzati solo gli investimenti ricompresi sotto il secondo gruppo dell'allegato A o anche altri costi che si rendessero necessari?</p>	<p>L'attività di <i>revamping</i> è agevolabile se garantisce alla macchina o all'impianto oggetto dell'ammodernamento il soddisfacimento delle 5+2 caratteristiche.</p>



	<p>In questo caso, l'acquisto e l'implementazione di tutti quei dispositivi, strumentazione e componentistica (si intendono anche <i>package</i> e componenti di impianto) necessari a ottenere l'ammodernamento della macchina o dell'impianto, saranno considerati agevolabili ai fini dell'iper ammortamento.</p>
<p>Nel caso di beni soggetti a <i>revamping</i> è previsto che il bene ammodernato soddisfi le 5+2 caratteristiche. Nel caso di una macchina costruita prima del 1996, e quindi sprovvista della marchiatura CE, per ottemperare al requisito della "rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene sul lavoro" è sufficiente uniformarsi all'allegato V del D.Lgs. 81/2008 oppure è comunque necessario possedere la marchiatura CE?</p>	<p>In linea con quanto previsto dalla direttiva macchine, ogni volta che vengono introdotte modifiche sostanziali rispetto alla macchina originaria è necessaria una nuova marchiatura CE.</p>
<p>Nel caso in cui si volesse acquistare dispositivi che rientrano nella categoria indicata al punto 2 del secondo elenco di cui all'allegato A (Sistemi per l'assicurazione della qualità e la sostenibilità) e nel caso in cui si volesse installarli su macchine già esistenti, tale procedimento potrebbe esser considerato come <i>revamping</i> della macchina, nonostante non venga modificata o ampliata la destinazione d'uso del macchinario, né vengano alterati i parametri prestazionali degli stessi?</p>	<p>In questo caso non si rientrerebbe nella definizione di <i>revamping</i>, poiché non vengono modificate le capacità della macchina ma, tramite l'installazione dei nuovi dispositivi, essa potrebbe essere interconnessa al sistema di gestione aziendale. Pertanto, i nuovi dispositivi potrebbero usufruire dell'iperammortamento a condizione che rispettino il requisito dell'interconnessione. 6</p>
<p>Quando si parla di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e attività alle derive di processo, cosa si intende per "derive di processo"? Inoltre, è sufficiente misurare di continuo il processo o, qualora si rilevino deviazioni dallo standard impostato, devono anche essere attuate correzioni (retroazioni)?</p>	<p>Le derive di processo sono gli scostamenti dalle condizioni ottimali proprie di un processo produttivo. La capacità di riportare la produzione verso i normali parametri di lavorazione rientra tra le capacità che la macchina in questione deve soddisfare.</p>
<p>Sezione dell'allegato A: "Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità", come si interpreta la voce "componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni". In particolare, i sistemi in questione devono</p>	<p>È necessario che esercitino contestualmente tutte e tre le funzioni ed è sufficiente che intervengano su una sola delle due tipologie di consumi (energetici o idrici). Per quanto concerne invece la riduzione di emissioni, il sistema deve intervenire direttamente sul processo nel caso di derive.</p>



contestualmente: gestire, consentire l'utilizzo e monitorare o è sufficiente che ottemperino solo a una delle tre condizioni previste?

Nel caso in cui si parli di soluzioni o sistemi, questi devono essere dotati di una serie di sensori, dispositivi e di sistemi di controllo, di elaborazione e di simulazione che, secondo la visione di Industria 4.0, permettano di individuare, di analizzare e di attuare i possibili interventi da effettuare su un impianto.

I componenti devono avere un'intelligenza locale (e quindi sensori, dispositivi etc.) oppure devono essere parte di un sistema simile a quello sopradescritto.

Per esempio, una semplice valvola o vite sono componenti, ma non sono intelligenti e dunque possono essere agevolate, solo se inserite in un sistema in grado di effettuare gestione /utilizzo/monitoraggio efficiente.

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:

tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it

Aderente a:



SCADENZIARIO

PRINCIPALI SCADENZE DAL 29 GIUGNO AL 15 LUGLIO 2017

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 29 giugno al 15 luglio 2017, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori associati che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'art.7 D.L. n.70/11.

In primo piano vengono illustrate, le scadenze oggi note in merito alle imposte d'esercizio, si ricorda che esse sono valide per tutte le imposte e i contributi derivanti dalla autoliquidazione posta in essere nel modello Redditi 2017.

Scadenziario imposte redditi a saldo 2016 e acconto 2017			Rate						
			Unica o 1°	2°	3°	4°	5°	6°	
Persone fisiche	Si partita Iva	Versamento senza maggiorazione	30/6	17/7	21/8	18/9	16/10	16/11	
		Versamento con maggiorazione	31/7	21/8	18/9	16/10	16/11		
	No partita Iva	Versamento senza maggiorazione	30/06	31/7	31/8	2/10	31/10	30/11	
		Versamento con maggiorazione	31/7	31/8	2/10	31/10	30/11		
Società semplici, società di persone e soggetti equiparati	Versamento senza maggiorazione	30/6	17/7	21/8	18/9	16/10	16/11		
	Versamento con maggiorazione	31/7	21/8	18/9	16/10	16/11			
Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio	Versamento senza maggiorazione	30/6	17/7	21/8	18/9	16/10	16/11		

Aderente a:



entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio	Versamento con maggiorazione	31/7	21/8	18/9	16/10	16/11		
---	------------------------------	------	------	------	-------	-------	--	--

SCADENZE FISSE

**30
giugno**

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di aprile.

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di maggio.

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione

Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.06.2017.

Società che, entro il 30 settembre 2016, hanno assegnato o ceduto ai soci beni immobili

Scade oggi il versamento della seconda rata (40%) dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap. L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura dell'8% ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, cessione o trasformazione. Inoltre, le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società trasformate sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13%.

Contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 1° gennaio 2015

Scade per questi soggetti il termine per il versamento della terza e ultima rata dell'imposta sostitutiva - nella misura del 4% per le partecipazioni non qualificate e del 8% per le partecipazioni qualificate - del valore risultante dalla perizia giurata di stima. Sono inoltre dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata.

Contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 1° gennaio 2016

Scade oggi il versamento della seconda rata dell'imposta sostitutiva nella misura del 8% del valore risultante dalla perizia giurata di stima. Sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata.

Aderente a:



Contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 1° gennaio 2017

Scade oggi il termine per il versamento in un'unica soluzione o, in caso di pagamento rateale, della prima rata dell'imposta sostitutiva nella misura del 8% del valore risultante dalla perizia giurata di stima. N.B. in caso di pagamento rateale, contestualmente al versamento della seconda e terza rata (30 giugno 2018 e 30 giugno 2019) sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata.

Contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2017

Scade oggi il termine per la redazione della perizia giurata di stima.

Contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rideterminare il valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2015

Versamento della terza e ultima rata dell'imposta sostitutiva nella misura del 8% del valore risultante dalla perizia giurata di stima. Sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata.

Contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rideterminare il valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2016

Versamento della seconda rata dell'imposta sostitutiva nella misura del 8% del valore risultante dalla perizia giurata di stima. Sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata.

Contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di rideterminare il valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2017

Scade oggi il versamento in un'unica soluzione o, in caso di pagamento rateale della prima rata dell'imposta sostitutiva nella misura del 8% del valore risultante dalla perizia giurata di stima. In caso di pagamento rateale, contestualmente al versamento della seconda e terza rata rispettivamente in data 30 giugno 2018 e 30 giugno 2019 sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata.

Persone fisiche non obbligate all'invio telematico della dichiarazione dei redditi

Scade oggi per le Persone fisiche non obbligate all'invio telematico della dichiarazione dei redditi il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi modello "REDDITI Persone Fisiche 2017" e della scelta per la destinazione dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef.



**15
luglio**

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad €300,00 emesse il mese precedente.

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

27

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it

Aderente a: